

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3138-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il
contenimento della spesa pubblica

*Presentato al Senato della Repubblica il 6 settembre 2002
e successivamente trasferito alla Camera dei deputati il 10 settembre 2002*

(Relatore: Giancarlo **GIORGETTI**)

NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 26 settembre 2002, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3138,

considerato in via generale che, incidendo il provvedimento in esame sulla normativa in materia di contabilità e bilancio dello Stato, caratterizzata da una natura tipicamente ordinamentale, è opportuno che ogni singola previsione dello stesso tenga conto di tale carattere, si pone in particolare la necessità, da un lato, che le tipologie di intervento delineate siano coordinate con i meccanismi previsti dalle attuali leggi di spesa, in modo da non pregiudicarne gli effetti; dall'altro, che si predispongano, eventualmente, criteri per la redazione delle future leggi di spesa, in modo da consentire il funzionamento a regime degli interventi previsti dal provvedimento in esame, anche attraverso ulteriori modifiche alla disciplina generale della contabilità dello Stato;

considerato che il provvedimento individua tre distinte tipologie di intervento: la prima (di cui al comma 1) di carattere automatico, la seconda (contenuta al comma 2) volta ad investire il Parlamento anche al fine di eventuali interventi legislativi, la terza (commi 3 e 4) di natura propriamente amministrativa;

rilevato che il provvedimento risulta sprovvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e della scheda sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000;

rilevato che la tecnica della novellazione non risulta utilizzata in modo conforme a quanto previsto al punto 9 della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001; ribadita infine la necessità, già più volte segnalata, di precisare la natura dei decreti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, stabilendo che essi siano adottati sotto forma di regolamento, qualora abbiano natura normativa;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 3, in relazione alle modalità di intervento del Ministro dell'economia e delle finanze in presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi, andrebbe valutata l'opportunità di indicare in modo più puntuale i criteri in base ai quali il Ministro possa operare le limitazioni previste dalla norma, eventualmente anche mediante una novella alla legge 5 agosto 1978, n. 468;

all'articolo 1, comma 3, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire l'ambito applicativo della formula « sentito in conformità il Consiglio dei Ministri », anche in considerazione delle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400;

all'articolo 1, comma 7, primo periodo, si valuti la possibilità di esplicitate le disposizioni legislative derogatorie dell'articolo 36 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, che risulterebbero abrogate dall'entrata in vigore del decreto-legge, in quanto l'uso della clausola abrogativa innominata risulta sconsigliato dalla circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, punto 3), lettera g);

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1, si valuti l'opportunità di precisare l'ambito applicativo della disposizione, in particolare chiarendo le modalità dell'intervento con riferimento alle tipologie di spesa e, altresì, il momento a partire dal quale le disposizioni comportanti spese perdano efficacia, in caso di superamento dei limiti previsti;

all'articolo 1, comma 3, si valuti l'opportunità di precisare se la norma si applichi esclusivamente agli enti ed organismi sottoposti alla vigilanza ministeriale, atteso che il decreto deve essere adottato dal Ministro dell'economia, sentito il Ministro vigilante;

all'articolo 1, comma 4, si valuti l'opportunità di chiarire la portata dell'inciso « con il decreto di cui al medesimo comma », ed in particolare se, con tale inciso, si intenda esclusivamente richiamare le modalità per l'adozione del decreto previsto al comma 3 o se gli interventi di cui ai commi 3 e 4 debbano avvenire con un unico decreto; al medesimo comma 4, si valuti altresì la possibilità di chiarire la portata dell'espressione « spese di funzionamento », non risultando chiaro se esse possano comprendere anche spese obbligatorie, quali ad esempio il pagamento degli stipendi.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del decreto-legge n. 194 del 2002, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza e il contenimento della spesa pubblica, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che le disposizioni del decreto-legge incidono su materie, quali il « sistema contabile dello Stato e l'organizzazione

amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e g), della Costituzione;

valutate favorevolmente le modifiche apportate al testo iniziale dalla Commissione di merito, ed in particolare quelle riguardanti il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 194 del 2002, con le quali si è specificato che esclusivamente le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a seguito dell'accertamento del raggiungimento dei limiti di spesa;

preso atto, altresì, delle modifiche apportate al comma 3 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge, con le quali si è specificato che è il Documento di programmazione economico-finanziaria, approvato con risoluzione parlamentare, ad indicare gli obiettivi dal cui scostamento potrà trarre origine l'intervento del Ministro dell'economia e delle finanze e con le quali si è stabilito che la eventuale limitazione all'assunzione degli impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento deve avvenire in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 1, comma 4 – che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di procedere, per le medesime finalità previste dal comma 3, ad una riduzione delle spese di funzionamento di enti ed organismi pubblici non territoriali previste nei rispettivi bilanci – sia espressamente chiarito l'ambito di applicabilità della norma, prevedendo che la riduzione non si applica alle spese di carattere obbligatorio, quali, ad esempio, quelle relative al personale;

2. all'articolo 1, comma 3, che conferisce ad un atto amministrativo – il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – la forza di incidere sull'operatività della decisione di bilancio assunta con atto legislativo – disponendo limitazioni degli impegni di spesa e dell'emissione dei titoli di pagamento entro determinati limiti percentuali rispetto alle dotazioni di bilancio, in presenza di un rilevante scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica – si proceda, al fine di garantire il rispetto del principio di legalità dell'azione amministrativa, a limitare ulteriormente, rispetto a quanto già opportunamente fatto attraverso le modifiche apportate durante l'esame in Commissione di merito, l'ambito di discrezionalità attribuito all'atto di natura amministrativa con riguardo all'*an* e al *quantum* della limitazione degli impegni di spesa, eventualmente mediante la specificazione dei parametri per individuare la rilevanza dello scostamento, che rappresenta il presupposto dell'intervento in via amministrativa, e la durata e l'entità massima della limitazione;

3. al medesimo articolo 1, comma 3 — che prevede che la limitazione all'assunzione degli impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento sia disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze « sentito in conformità il Consiglio dei ministri » — si chiariscano le competenze attribuite, rispettivamente, al Consiglio dei ministri e al Ministro, specificando, in particolare, se al Consiglio dei ministri sia attribuita una funzione consultiva, ancorchè vincolante, che peraltro l'ordinamento non riconosce in via ordinaria a tale organo, ovvero una funzione deliberativa su un atto di indirizzo e coordinamento, cui il Ministro dell'economia e delle finanze sia tenuto a conformarsi nell'adozione del previsto decreto;

4. all'articolo 1, comma 4, sia espressamente previsto che la disposizione non si applica agli enti la cui autonomia finanziaria e contabile ha rilevanza costituzionale, quali, ad esempio, le università;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, si segnala l'esigenza di chiarire se l'eventuale individuazione delle spese da escludere dalla limitazione debba essere effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze con la medesima procedura di cui al precedente periodo — vale a dire con decreto adottato dopo aver « sentito in conformità il Consiglio dei ministri » — ovvero con una diversa procedura;

b) al medesimo articolo 1, comma 4, si segnala l'esigenza di individuare con precisione gli enti e organismi destinatari della disposizione, specificando se l'espressione utilizzata si riferisce a tutti gli enti compresi nel settore della pubblica amministrazione, come definito in base alle regole di contabilità pubblica ai fini della determinazione dell'indebitamento netto.

—————
—————

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE ALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, è premesso il seguente:

« 01. All'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera *i-ter*), è aggiunta la seguente:

“*i-quater*) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7”;

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

“6-*bis*. In allegato al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera *i-quater*)” »;

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. All'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'alinea, le parole: “In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la” sono sostituite dalle seguenti: « In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La”;

b) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

“6-*bis*. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti degli oneri finanziari previsti nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data. Negli altri casi, il Ministro dell'economia e delle finanze autorizza con proprio decreto, ove possibile, il rifinanziamento dei corrispondenti capitoli di bilancio attraverso il ricorso ai

fondi di riserva di cui agli articoli 7 e 9 della presente legge e riferisce contestualmente al Parlamento ai sensi del comma 7 del presente articolo. Le corrispondenti disposizioni sono efficaci fino alla data di entrata in vigore delle misure correttive conseguentemente adottate ai sensi del comma 7 del presente articolo o dell'articolo 11, comma 3, lettera *i*-quater, della presente legge.

6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma *6-bis*. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze”.

1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 alla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'individuazione dei limiti degli oneri finanziari si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato »;

al comma 2, le parole: « dal seguente » sono sostituite dalle seguenti: « dai seguenti » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri con propria relazione. Con apposito atto di indirizzo, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono definiti criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Sulla base dell'atto di indirizzo di cui al secondo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e di altre spese fisse o aventi natura obbligatoria,

nonché delle spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze ed in conformità alle indicazioni contenute nel citato atto di indirizzo, con il medesimo decreto di cui al terzo periodo il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere altre spese dalla predetta limitazione. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al secondo ed al terzo periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere »;

al comma 5, alla lettera a), le parole: « del precedente articolo 18 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al terzo comma del precedente articolo 18 ».

Decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2002.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure di carattere strutturale finalizzate a consentire l'immediata operatività di norme intese a rendere disponibili strumenti idonei ad assicurare un rigoroso controllo degli andamenti di finanza pubblica, nonché una razionalizzazione delle procedure di spesa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

01. All'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera *i-ter*), è aggiunta la seguente:

« *i-quater*) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7; »;

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« *6-bis*. In allegato al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera *i-quater* ».

(segue: testo del decreto-legge)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti degli oneri finanziari previsti nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è comunicato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa, anche al fine dell'applicazione del disposto di cui al comma 7. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione della disposizione di cui al presente comma. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione gli organi interni di revisione e di controllo ». Per la legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti di spesa sono individuati nei rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato, ai sensi della normativa di riferimento.

2. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è sostituito dal

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

1. All'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'alinea, le parole: « In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la » sono sostituite dalle seguenti: « In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La »;

b) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti degli oneri finanziari previsti nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. **Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data. Negli altri casi, il Ministro dell'economia e delle finanze autorizza con proprio decreto, ove possibile, il rifinanziamento dei corrispondenti capitoli di bilancio attraverso il ricorso ai fondi di riserva di cui agli articoli 7 e 9 della presente legge e riferisce contestualmente al Parlamento ai sensi del comma 7 del presente articolo. Le corrispondenti disposizioni sono efficaci fino alla data di entrata in vigore delle misure correttive conseguentemente adottate ai sensi del comma 7 del presente articolo o dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della presente legge.**

6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. **Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze ».**

1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 alla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'individuazione dei limiti degli oneri finanziari si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato.

2. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è sostituito dai

(segue: testo del decreto-legge)

seguinte: « Qualora nel corso dell' attuazione di leggi si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative ».

3. Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, in presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, può disporre, con proprio decreto, sentito in conformità il Consiglio dei Ministri, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali riferiti alle dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, alle spese relative ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, può escludere altre spese dalla predetta limitazione.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, può disporre, con il decreto di cui al medesimo comma, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali previste nei rispettivi bilanci. Gli organi interni di revisione e di

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

seguenti: « Qualora nel corso dell' attuazione di leggi si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. **La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.**».

3. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri con propria relazione. Con apposito atto di indirizzo, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono definiti criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Sulla base dell'atto di indirizzo di cui al secondo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e di altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonché delle spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze ed in conformità alle indicazioni contenute nel citato atto di indirizzo, con il medesimo decreto di cui al terzo periodo il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere altre spese dalla predetta limitazione. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al secondo ed al terzo periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.

4. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni è reso indisponibile fino a diversa determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. All'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'ottavo comma le parole: « del precedente articolo 18 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-*quater*, comma 2 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessuno impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nel mese di dicembre ».

6. Il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre nell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno ».

7. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che derogano all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Nell'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « entro il terzo esercizio finanziario successivo » sono sostituite dalle seguenti: « entro l'esercizio finanziario successivo ».

8. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le Ragionerie provinciali dello Stato provvedono esclusivamente ai predetti compiti di controllo e di monitoraggio e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ferma la competenza del capo del dipartimento provinciale del predetto Ministero in materia di dotazioni strumentali e logistiche, nonché di rapporti sindacali, le attività di promozione e di attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e le attività di competenza degli altri dipartimenti del

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

5. *Identico:*

a) all'ottavo comma le parole: « **di cui al terzo comma** del precedente articolo 18 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 11-*quater*, comma 2 »;

b) *identica:*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

Ministero sono svolte dagli altri uffici delle direzioni provinciali dei servizi vari, che dipendono funzionalmente dai predetti dipartimenti.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio
dei Ministri.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e
delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

€ 0,52



14PDL0032700